



*mf*

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 17/04/2012  
nr. 0002690  
Classifica I.6.4. Fasc. 59  
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo  
Presidente
- > On. Daniele Secondo Cocco  
On. Adriano Salis  
On. Giovanni Mariani  
- Gruppo Italia dei Valori

**Oggetto: Interrogazione n. 679/A sul gravissimo danno ambientale causato dalla lavorazione dell'amianto nei siti industriali del centro Sardegna. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 694 del 30 marzo 2012 inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.



Ugo Cappellacci

*Ugo Cappellacci*

*Inviata dall'ufficio di Gabinetto della Presidenza, al fax, il 17/04/2012*

*S.A.  
h*



100.1

PC

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrata del 02/04/2012  
nr. 0002366  
Classifica I.S.4. Fase. 59  
01-00-00

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE



L'Assessore

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Cab. Igiene, Sanità e Assistenza Sociale  
Prot. Uscita del 30/03/2012  
nr. 0000004  
Classifica I.S.4  
12-00-00

Cagliari



→ Alla Presidenza della Regione  
Ufficio di Gabinetto

Sede

**Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 679/A (Cocco Daniele Secondo, Salla, Mariani) sul gravissimo danno ambientale causato dalla lavorazione dell'amianto nei siti industriali del centro Sardegna.**

*In riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, si rappresenta, quanto segue.*

La L.R. 16 dicembre 2005 n. 22 ha stabilito all'art. 9 che l'Amministrazione regionale assume a proprio carico le spese necessarie per sottoporre gli ex esposti all'amianto al controllo sanitario per la prevenzione delle patologie asbesto-correlate presso le ASL della Sardegna. La legge regionale ha previsto inoltre che l'Assessore regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale individua, con proprio decreto, le categorie di ex esposti all'amianto che possono beneficiare dei controlli sanitari.

In conformità alla disposizione normativa, con Decreto assessoriale n. 25 del 21 novembre 2006 sono stati individuati (Tabella A) i settori di attività economica con possibile presenza di amianto, in cui ricadono le categorie di ex esposti (lavoratori o ex lavoratori con una pregressa esposizione lavorativa ad amianto) che potrebbero beneficiare dei controlli sanitari, con spese a carico dell'Amministrazione regionale. La tabella è stata successivamente integrata con successivo Decreto assessoriale n. 64/2779 del 02.12.2009.

Con successivi provvedimenti dirigenziali si è provveduto ad impegnare nell'apposito capitolo del bilancio regionale, a favore delle ASL, le somme necessarie per sottoporre gli ex esposti all'amianto residenti nella Regione, ai controlli sanitari in oggetto; tali controlli rientrano a tutti gli effetti nell'ambito dei Livelli Essenziali Assistenziali Aggiuntivi Regionali e vengono pertanto erogati in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, con oneri a carico dell'Amministrazione Regionale.

Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/29 del 6 luglio 2010 sono state superate alcune difficoltà procedurali che impedivano la rapida presa in carico, da parte delle ASL, del paziente con sospetta pregressa esposizione lavorativa ad amianto. A seguito di tale provvedimento, che ha snellito e uniformato le procedure, i controlli vengono effettuati, da parte degli Uffici SPRESAL delle ASL, a tutti gli ex esposti all'amianto residenti sul territorio regionale che siano stati iscritti nell'apposito registro degli ex esposti secondo le modalità di cui al protocollo operativo approvato con la stessa DGR n. 26/29 succitata. Per tali prestazioni sanitarie, le ASL possono anche avvalersi dell'Azienda Ospedaliera "Brotzu" di Cagliari, delle Aziende Ospedaliere-Universitarie di Cagliari e di Sassari e di altre strutture pubbliche ed equiparate,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

con le quali le stesse Aziende abbiano definito appositi accordi, nonché di strutture private accreditate con le quali le ASL abbiano stipulato specifici contratti per l'erogazione delle prestazioni relative alle patologie asbesto correlate.

Per quanto attiene in particolare la provincia di Nuoro, la ASL 3 nel mese di novembre 2011 ha precisato che non sono stati individuati casi di ex esposti in settori diversi da quelli previsti nella tabella A del decreto assessoriale n. 25/2005, come integrato dal successivo Decreto n. 64/2009 e che i cittadini che si presentano vengono trattati secondo il protocollo previsto.

Riguardo il tema dell'informazione al pubblico, l'Ufficio SPRESAL della ASL 3 ha confermato che è sempre attivo un apposito sportello in grado di fornire al cittadino tutte le notizie utili in materia di amianto.

Più in generale, tutte le Aziende sanitarie locali sono state attivate dal Servizio Prevenzione dell'Assessorato affinché diano informazioni sulla possibilità che le categorie di lavoratori di cui alla tabella A possano essere iscritte, a domanda, nel registro degli ex esposti, sulla base dell'anamnesi professionale (durata, modalità di esposizione saltuaria o continuativa, intensità, periodo storico di riferimento), della documentazione sanitaria disponibile, delle informazioni derivanti da documenti di valutazione dei rischi e/o di ogni altra fonte ufficiale atta ad attestare l'esistenza di una progressa esposizione lavorativa ad amianto.

Ciò premesso, per completezza di informazione si precisa che non esistono ad oggi, se non su base sperimentale, studi scientifici sull'efficacia di programmi di sorveglianza attiva nei lavoratori ex esposti che possano prevenire possibili effetti neoplastici dell'amianto. Peraltro, un ricorso inappropriato a frequenti accertamenti sanitari su cittadini ritenuti genericamente "a rischio", non raggiungerebbe lo scopo di garantire una migliore qualità di vita legata alla precoce individuazione di patologie in corso o in fase iniziale, ma potrebbe, anzi, contribuire all'insorgenza di patologie che si vorrebbero contrastare. A tal proposito è utile richiamare il principio di giustificazione per l'esecuzione di accertamenti radio diagnostici, introdotto dall'art. 3 del D.Lgs.187/2000 richiamato più volte dal ministero della Salute in relazione agli eccessi di prestazioni radiodiagnostiche non sempre giustificate, sia nell'ambito di procedure medico-legali che per l'accertamento di malattie professionali o di stati invalidanti, o correlate a programmi di sorveglianza attiva in particolari ambiti sanitari.

Per quanto riguarda, infine, il quesito di cui al punto 1 dell'interrogazione, si precisa che la competenza in materia di bonifiche ambientali è attribuita all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.

L'Assessore  
Simona De Francisci

O.F.